



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE
ai sensi dell'art.112 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

Tra:

il Dott. Tommaso Serafini, nato ad Assisi (PG) il 14/03/1993, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Direttore e, pertanto, Legale Rappresentante dei **Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa**, con sede a Venosa, Piazza Umberto I, n. 49 (castello "Pirro del Balzo") [C.F.: 93040250768], ove domicilia per la carica, nominata con Decreto Direttoriale del Direttore Generale Musei del 16 maggio 2024 Rep. n. 431, a tale atto autorizzata ai sensi di legge;

e

il Dott. Vito Bardi, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella qualità di Presidente della Regione Basilicata e, pertanto, Legale Rappresentante della **Regione Basilicata**, con sede a Potenza in Viale Vincenzo Verrastro, n. 4 C.F: 80002950766, ove domicilia per la carica, a tale atto autorizzato ai sensi di legge, [di seguito, insieme, anche soltanto le **Parti**], si conviene e si stipula quanto segue.

VISTO

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa improntati a criteri di economicità e di efficacia;

- l'art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., [Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (di seguito, anche soltanto, il **Codice**)], che definisce la valorizzazione del patrimonio culturale quale insieme di funzioni e attività finalizzato a promuovere la conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, da attuarsi in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;

- l'art. 102 del Codice, che al comma quarto statuisce che al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero della Cultura, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112;

- l'art. 111 del Codice, che stabilisce che le attività di valorizzazione consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6, stabilendo, con particolare riguardo alla valorizzazione ad iniziativa pubblica, che la stessa si conforma ai principi





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA

di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;

- il richiamato art. 112 del Codice, che al quarto comma statuisce che “Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti”;

- l'art. 43, comma 4, del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (ancora in vigore, come norma transitoria, fino all'adozione dei decreti di cui all'art. 40, comma 2 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57), che attribuisce al Direttore, tra gli altri, il compito programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell'Istituto;

- il D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 del, recante “Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”;

PREMESSO CHE

1) il Castello di Lagopesole è ubicato nel Comune di Avigliano in Corso Federico II, intestato al Demanio dello Stato - Ramo Artistico Storico Archeologico, e individuato al catasto fabbricati Foglio n. 22, Part. n. 64;

2) il D.M. 9 febbraio 2024, n. 53, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali””, assegna al nuovo Istituto Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa anche il Castello di Lagopesole – Avigliano (PZ);

3) il D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, all'art. 24, co. 3, lett. b) istituisce i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa quale ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di autonomia speciale;

4) i Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa, in virtù del Verbale di consegna n. 36 del 10/07/2024 della Direzione Regionale Musei della Basilicata, risultano consegnatari delle porzioni, appartenenti al Demanio Culturale, di seguito indicate e meglio individuate nelle planimetrie che, previamente visionate e sottoscritte dalle Parti, si allegano al presente Accordo sotto la lettera A: al piano terra l'anticamera, la Sala Conferenze, gli spazi espositivi, la Sala Accoglienza, la Cappella Palatina, il Cortile Maggiore, il Cortile Minore e la torre; al piano primo: i camminamenti, i depositi e la torre;

5) i Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. o) del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (che continua ad applicarsi come norma transitoria fino all'adozione dei decreti di cui all'art.





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA

40, comma 2 del D.P.C.M. 15 marzo 2024, n. 57), promuovono la definizione e la stipula, nel territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui al menzionato art. 112 del Codice;

6) all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata risultano ad oggi afferenti gli spazi espositivi del primo piano come meglio indicati nella planimetria di cui all'Allegato A, tra i quali le tre stanze nn. 3, 4, 5 (Ala Est);

7) la Regione Basilicata occupa, in virtù di Atto di Concessione stipulato con l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata D.P.R. 296/05 Rep. n. 361 / Atti privati del 26/02/2014 Prot. n. 2014/4527 del 26/02/2014, attualmente scaduto, la porzione dell'immobile afferente all'Agenzia del Demanio ubicata nell'Ala Est del primo piano, stanze nn. 3, 4, 5, come da Allegato B;

8) la Regione Basilicata in virtù di atto di Concessione temporanea sottoscritto con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata Prot. n. 9158 del 24/10/2016, attualmente in essere, occupa la porzione dell'immobile ubicata nell'Ala Est, stanze nn. 1, 2 del piano terra e 6, 7 del primo piano come da Allegato B;

CONSIDERATO CHE

1) il Castello di Lagopesole (PZ) rappresenta, per il territorio lucano, un bene di elevato valore storico e architettonico e un importante attrattore culturale;

2) i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa e la Regione Basilicata considerano il Castello di Lagopesole un sito di importanza strategica, per la valorizzazione condivisa del patrimonio nell'ambito della comunità territoriale;

3) sussiste il reciproco interesse ad ampliare l'offerta culturale del Castello tramite un'intesa operativa, nell'ambito di un rapporto di leale e reciproca collaborazione istituzionale;

4) la Regione Basilicata persegue l'obiettivo di potenziare il proprio patrimonio culturale attraverso attività di valorizzazione dei siti monumentali presenti;

5) la Regione Basilicata ha manifestato in numerose circostanze la volontà di sottoscrivere un apposito atto concessorio finalizzato al mantenimento di un proprio allestimento museale;

6) è volontà comune delle Parti il rinnovo della Concessione d'uso degli spazi attualmente ospitanti il Centro dei Lucani nel Mondo "Nino Calice" della Regione Basilicata ed il Museo dell'Emigrazione Lucana e la verifica della fattibilità di un possibile ampliamento degli spazi concessi in uso alle stanze 6, 7, 8 del primo piano (come da Allegato B), al fine di utilizzarle per le attività previste dal Centro dei Lucani nel Mondo "Nino Calice";

7) la Regione Basilicata ha manifestato ai Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa la propria volontà e disponibilità a collaborare attivamente per rendere fruibili gli spazi del Castello di cui all'Allegato B, oltre quelli già attualmente occupati dal Centro dei Lucani nel Mondo "Nino Calice" e dal Museo dell'Emigrazione Lucana;

8) nelle more del passaggio di consegne degli spazi al primo piano del Castello di Lagopesole dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia e Basilicata ai Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa, e nelle more





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA

del rinnovo della Concessione d'uso degli spazi attualmente ospitanti il Centro dei Lucani nel Mondo "Nino Calice" della Regione Basilicata e il Museo dell'Emigrazione Lucana, e del possibile ampliamento della Concessione alle stanze nn. 6, 7, 8, le Parti concordano sulla necessità e l'urgenza di procedere alla riapertura del Castello;

9) con la delibera di Giunta Regionale del _____, n. ____, la Regione Basilicata ha approvato la stipula di un accordo di valorizzazione con i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa avente ad oggetto la valorizzazione del Castello di Lagopesole e, in particolare, ha approvato lo schema del presente Accordo.

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,

da valere quale parte integrante e sostanziale della presente scrittura, le Parti convengono quanto segue

ARTICOLO 1

Finalità e obiettivi

1.1 Ai sensi dell'art. 111 del Codice il presente accordo ha lo scopo di definire modalità di coordinamento volte alla costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche e risorse finanziarie o strumentali, finalizzate alla valorizzazione e alla riapertura al pubblico del Castello di Lagopesole.

L'Accordo si propone l'obiettivo di perseguire una comune strategia per l'integrazione delle politiche di valorizzazione, fruizione e promozione del patrimonio culturale, archeologico, architettonico e storico-artistico, mediante una maggiore e migliore fruizione del Castello di Lagopesole al fine di incrementare la capacità attrattiva del territorio.

1.2. I Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa, in coerenza con le previsioni dell'art. 112 del Codice e nell'ambito del proprio mandato istituzionale, si propongono, tra l'altro, l'obiettivo di incrementare la valorizzazione e la fruizione del Castello di Lagopesole che rappresenta una risorsa importante per il patrimonio culturale lucano.

1.3. Il presente Accordo, pertanto, viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali delle Parti, il cui principale obiettivo è incrementare la fruizione e la valorizzazione del citato Castello di Lagopesole e, più in particolare, delle aree in consegna ai Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa, e ha per oggetto la realizzazione di una forma coordinata di collaborazione mirata alla valorizzazione delle aree suddette.

ARTICOLO 2

Oggetto

2.1. Con il presente Accordo di valorizzazione, perseguendo le finalità di cui all'art. 1, le Parti definiscono una comune strategia per la valorizzazione e promozione del Castello di Lagopesole, nell'ambito di una progettazione





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA

culturale strategica integrata dei beni culturali dell'area del vulture-melfese, con l'obiettivo di riaprire al pubblico il Castello di Lagopesole.

ARTICOLO 3

Durata

3.1. Le Parti convengono che il presente Accordo avrà durata di un anno, decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per un altro anno, salvo formale disdetta di una delle Parti, da manifestarsi in forma scritta tramite invio di apposita *pec* entro tre mesi antecedenti alla scadenza e/o salvo a seguito di formale stipula di Concessione. È escluso il rinnovo automatico del presente Accordo.

3.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la durata del presente Accordo potrà variare, in diminuzione, a seguito di disposizioni impartite alla Direzione dai Superiori Organi del Ministero della Cultura. A tal uopo, i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa dovranno comunicare tempestivamente alla Regione Basilicata le disposizioni ricevute dai competenti Organi del Ministero della Cultura mediante nota inviata a mezzo *pec*.

ARTICOLO 4

Impegni delle Parti

4.1. Sin dalla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano, reciprocamente, a promuoverne l'attuazione.

4.2. I Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa si impegnano a:

- a) collaborare con la Regione Basilicata per la valorizzazione dei luoghi del Castello di Lagopesole indicati;
- b) fornire tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie per una idonea fruizione del Castello di Lagopesole;
- c) procedere con il passaggio di consegna delle aree attualmente afferenti all'Agenzia del Demanio che sono in uso alla Regione Basilicata così da procedere con la stipula di nuovo atto concessorio.

4.3. Inoltre, dal momento in cui avranno la piena autonomia economico-finanziaria, i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa si impegnano a:

- a) sostenere le spese per la manutenzione delle aree in oggetto;
- b) provvedere alle spese inerenti alle utenze e ai servizi di varia natura (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per il consumo di energia elettrica, fornitura idrica, ecc.).

4.4. La Regione Basilicata si impegna:





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA

a) a predisporre il servizio di apertura e chiusura dei luoghi mediante una società di vigilanza titolata con personale di custodia, accoglienza e vigilanza dedito in particolare all'apertura dell'atrio di ingresso, del Cortile Maggiore, della Cappella Palatina, degli annessi servizi igienici, della Sala Conferenze e dell'anticamera, come indicato nell'Allegato B;

b) a prendersi in carico e rendere accessibile anche lo spazio distributivo denominato 2A nell'Allegato B, previa pannellatura temporanea per separare gli spazi limitrofi ad esso;

c) a predisporre l'apertura e la fruibilità attraverso visite guidate del Museo dell'Emigrazione Lucana, all'interno degli spazi attualmente occupati dal Centro dei Lucani nel Mondo "Nino Calice" come descritti al comma 6) e 7) delle premesse al presente atto;

d) a fornire il personale, adeguatamente formato e dotato di regolare abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, per il servizio di accoglienza e assistenza culturale dei visitatori e per le visite del Museo dell'Emigrazione Lucana;

e) a sostenere le spese per la pulizia ordinaria dei luoghi;

f) ad assumere, per le unità di lavoro all'interno delle aree in oggetto, lo *status* di datore di lavoro, con ogni consequenziale obbligo di legge;

g) a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e della normativa vigente;

h) ad assumersi le responsabilità civili e penali derivanti da eventuali danni a persone e/o a cose, sollevando il Ministero della Cultura e i Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa, da qualsiasi responsabilità al riguardo;

i) a promuovere il sito attraverso i propri canali istituzionali;

l) a menzionare sempre i Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa come *partner* in ogni comunicazione, pubblicazione o pubblicità degli eventi e/o di tutte le attività e gli eventi condivisi.

4.5 Reciprocamente le Parti si impegnano a:

a) porre in essere i necessari collegamenti culturali per la fruizione congiunta delle aree in oggetto con i restanti Musei e luoghi della cultura afferenti all'istituto denominato Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa;

b) ove occorra, coinvolgere, per le necessarie attività di tutela delle aree, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

c) riunire periodicamente un tavolo tecnico anche al fine di programmare gli interventi necessari per la maggiore cura, tutela, valorizzazione e fruizione delle aree;

d) promuovere, tramite iniziative di sistema, un servizio coordinato di informazione e di promozione delle attività da realizzarsi;

e) far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto del presente Accordo, dei quali siano venuti in qualche modo a conoscenza;





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA

f) rispettare gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. e della normativa vigente.

g) lavorare in maniera sinergica al fine di sottoscrivere apposita Convenzione che contempli nuove forme di collaborazione e la possibilità di considerare l'ampliamento degli spazi del Centro dei Lucani nel Mondo "Nino Calice" e del Museo dell'Emigrazione Lucana alle stanze 6, 7, 8 tramite apposito atto concessorio.

4.6 Le Parti si danno reciprocamente atto che gli orari di apertura al pubblico delle aree indicate nell'Allegato B dovranno tener conto, tra l'altro, anche delle circolari ministeriali in vigore e di quelle che, di volta in volta, potranno essere emesse dal Ministero della Cultura.

Pertanto, in virtù di ciò, la Regione si impegna a rispettare per la fruizione delle aree in oggetto i giorni e i periodi di apertura stabiliti dal Ministero della Cultura, comprese le eventuali giornate gratuite e le aperture straordinarie dallo stesso Ministero disposte.

ARTICOLO 5

Biglietti

5.1. Le parti rinviando ad un momento successivo l'istituzione del servizio di biglietteria. Il costo del biglietto di ingresso delle aree in oggetto sarà determinato dai Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa tenendo conto delle direttive impartite dal Ministero della Cultura.

ARTICOLO 6

Verifiche ispettive

6.1. I Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa si riservano la facoltà di controllare, con proprio personale e anche tramite verifiche ispettive, in qualsiasi momento e senza alcun obbligo di preavviso, il corretto svolgimento delle attività programmate e concordate di comune accordo.

ARTICOLO 7

Recesso – Risoluzione

7.1. È attribuita ai Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa la facoltà di esercitare il diritto di recedere dal presente Accordo per ragioni di pubblico interesse.

7.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo deve intendersi risolto anche nel caso in cui, successivamente alle verifiche ispettive sopra indicate, siano emerse violazioni, da parte della Regione, delle pattuizioni oggetto della presente scrittura.





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA

ARTICOLO 8

Trattamento dei dati personali

8.1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni sia su supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento dell'attività, in qualche modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

8.2. Per i Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa il titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile della protezione dei dati personali è il direttore; per la Regione il titolare del trattamento dei dati personali e il responsabile della protezione dei dati personali è .

ARTICOLO 9

Clausole finali

9.1. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Accordo che si rendessero necessarie saranno concordate in forma scritta tra le Parti.

9.2. Qualora si verificano sopravvenienze di fatto e di diritto di rilievo significativo, le Parti hanno la facoltà di richiedere la revisione del presente Accordo, tramite nota inviata a mezzo *pec*. L'Ente destinatario della proposta di revisione è tenuto, entro e non oltre giorni venti decorrenti dal ricevimento della proposta, ad esaminarla e ad inviare le proprie deduzioni al riguardo corredate da specifica motivazione.

9.3 Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Ministero della Cultura. I Musei e parchi archeologici di Melfi e Venosa provvedono agli impegni a con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 10

Disciplina

10.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle vigenti disposizioni in materia applicabili.

ARTICOLO 11

Foro competente





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA

11.1. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo di valorizzazione, si privilegerà la risoluzione amichevole delle stesse. Sulle controversie è competente in via esclusiva il Foro di Matera.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto

Musei e Parchi archeologici di Melfi e Venosa

Il Direttore

Dott. Tommaso Serafini

Regione Basilicata

...

Allegato A: Planimetria del piano terra e del primo piano del Castello di Lagopesole, con lo stato di fatto e di diritto.

Allegato B: Planimetria del piano terra e del primo piano del Castello di Lagopesole con l'indicazione degli spazi che la Regione si impegna a rendere accessibili e fruibili.



MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI DI MELFI E VENOSA
Castello "Pirro del Balzo", Piazza Umberto I, 49 Venosa (PZ) 85029 – Tel. +39 0972 36095
PEC: mupa-mel-ven@pec.cultura.gov.it
PEO: mupa-mel-ven@cultura.gov.it